

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposta di legge (Discussione ed approvazione):	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3	Rosini ed altri: Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle acque interne (4611)	7
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	7, 8, 9
Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (5386)	3	Cristoni Paolo (gruppo PSI)	9
Galante ed altri: Norme sul commercio delle paste alimentari (3818)	3	Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	8
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6	Nardone Carmine (gruppo comunista-PDS)	8, 9
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	7	Noci Maurizio, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	8
Cristoni Paolo (gruppo PSI)	7	Pellizzari Gianmario (gruppo DC)	8, 9
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	7	Torchio Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	7, 8
Montecchi Elena (gruppo comunista-PDS) ..	6	Votazioni nominali:	
Noci Maurizio, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3, 4, 5, 6	Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	10
Pellizzari Gianmario (gruppo DC)	6		
Rabino Giovanni Battista (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4, 5, 6		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

GIUSEPPE ORCIARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Diglio e Polverari sono sostituiti rispettivamente dai deputati Noci e Sacconi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5386) e della proposta di legge Galante ed altri: Norme sul commercio delle paste alimentari (3818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 9 gennaio 1991 e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Galante ed altri: « Norme sul commercio delle paste alimentari ».

Proseguiamo nell'esame dei progetti di legge.

Ricordo che nella seduta di ieri era stata sospesa la discussione dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti al fine di chiarire ulteriormente alcuni aspetti riguardanti la commercializzazione delle paste fresche.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Ritengo che le preoccupazioni espresse dai colleghi in riferimento all'articolo 9 possano essere superate ribadendo, all'ottavo capoverso del mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, quanto già prescritto dal secondo capoverso, che cioè i limiti di umidità non si applicano alle paste fresche sfuse.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 9.1, ottavo capoverso, dopo le parole commercializzata sfuse aggiungere le parole e ad esse non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

0. 9. 1.

Il Relatore.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido il subemendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri, come risulta modificato dalla precedente votazione.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 9.2 del Governo.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Al fine di sviluppare la produzione di grano duro e della pasta contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 1 è istituito un fondo interprofessionale.

2. Il fondo dovrà favorire in particolare la diffusione di sementi per la produzione di grano duro, la promozione del marchio della pasta di grano duro e la gestione dell'offerta di grano duro da parte delle unioni riconosciute dei produttori agricoli.

3. Il fondo è alimentato: da un prelievo sul prezzo di fabbrica dalla pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 1, da versarsi da parte dei produttori di pasta direttamente al fondo, e dai contributi previsti dagli accordi interprofessionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 18 marzo 1988, n. 88.

4. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato di gestione del consorzio è costituito da sei rappresentanti designati dalle unioni riconosciute dei produttori agricoli in numero proporzionale ai soci delle associazioni riconosciute ad esse aderenti e da sei rappresentanti delle associazioni di categoria dei pastai maggiormente rappresentative.

5. La misura del prelievo di cui al comma 3 e le modalità di applicazione del medesimo saranno determinate, su proposta del consorzio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 10 febbraio di ogni anno, e, in sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

Il Governo.

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole della pasta aggiungere le seguenti di semola.

10. 2.

Il Relatore.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Invito il Governo a ritirare il proprio emendamento 10.1 e raccomando l'approvazione del mio emendamento 10.2.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Insisto per la votazione dell'emendamento 10.1.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Vista la dichiarazione dell'onorevole Noci, il mio parere non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10.1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Disposizioni particolari).

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 36 e al secondo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano alle paste alimentari prodotte negli altri Paesi

membri della Comunità economica europea introdotte nel territorio nazionale e a quelle di cui all'articolo 4 della presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole e a quelle di cui all'articolo 4 della presente legge.

11. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Invito la Commissione ad approvare il mio emendamento 11.1.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della legge 4 luglio 1967, n. 580, così come integrata e modificata dalla legge 8 giugno 1971, n. 440, e dalla presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione dalla presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e per il commercio con l'estero, sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificata ed integrata dalla legge 8 giugno 1971, n. 440, e dalla presente legge.

12. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.1.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.1, accettato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

Sostituire il titolo con il seguente:

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari.

Tit. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Il nuovo titolo tiene conto in misura maggiore del settore di competenza della legge.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Propongo altresì che, per ragioni di coordinamento, siano soppresse le rubriche degli articoli 1, 2, 3 e 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

ELENA MONTECCHI. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sul provvedimento il cui *iter* giunge a conclusione dopo un percorso molto lungo, come ricordava ieri il relatore. Desidero ricordare i punti qualificanti del provvedimento, il primo dei quali è l'istituzione del marchio di qualità, che consente di disciplinare in maniera nuova e più chiara i metodi di produzione e di tutelare contemporaneamente i consumatori ed i produttori, siano essi industriali o artigiani.

Ringrazio il relatore per l'impegno profuso per raggiungere la regolamentazione delle farine macinate a pietra di composizione diversa rispetto agli stili tradizionali di consumo, come la pasta integrale. Ritengo fondamentale tale norma perché garantisce in misura maggiore i consumatori dal punto di vista della qualità del prodotto.

Un altro aspetto importante è quello relativo all'istituzione del fondo di cui all'articolo 10 che costituisce un punto di equilibrio nel rapporto tra produttori in-

dustriali e produttori del settore agro-alimentare. Tale fondo, istituito su base interprofessionale, è l'elemento più importante dell'articolo perché consente di svolgere sul campo approfondimenti non limitati all'aspetto merceologico delle sementi per la produzione di grano duro.

Infine, mi dichiaro pienamente soddisfatta della formulazione data all'articolo 9 che permette di superare le perplessità sorte in merito alla commercializzazione delle paste fresche.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

GIANMARIO PELLIZZARI. Desidero ringraziare il presidente, il relatore ed il sottosegretario Noci per la costante attenzione con cui hanno seguito l'iter del provvedimento. Nel dichiarare che condivido le considerazioni della collega Montecchi, vorrei sottolineare che le modifiche introdotte non contrastano in alcun modo con la volontà espressa dalla Commissione agricoltura del Senato la quale aveva licenziato un testo che esaltava le possibilità obiettive di produzione di pasta da parte di soggetti diversi. Il testo che stiamo per approvare risponde da una parte alle esigenze della grande tradizione industriale alimentare nazionale, dall'altra a quelle dei produttori artigianali presenti sul mercato in numero assai elevato.

Il provvedimento ha altresì consentito di disciplinare la produzione e la commercializzazione delle paste integrali che sono venute a far parte della moderna alimentazione. Quanto all'istituzione del marchio di qualità, invito il sottosegretario Noci a difenderla anche il sede comunitaria, dove certamente sorgeranno questioni. Basti pensare alla notizia, riportata ieri dai giornali, circa il ricorso davanti alla corte suprema della California da parte di un produttore di vino californiano — di nome Gallo — contro il marchio *Gallo d'oro* riportato sull'etichetta di un tipo di vino Chianti. La corte ha dato ragione al ricorrente ignorando che il

marchio *Gallo d'oro* è una denominazione d'origine controllata che deriva da un'antica tradizione toscana.

Per quanto riguarda le ricerche sul grano duro, di cui all'articolo 10, esse hanno subito una storia che potrebbe essere il soggetto di un film sulla conquista del west. Chi abbia in animo di leggere la storia delle contrade del sud nel XIX secolo scoprirà che la loro crescita culturale si è basata esclusivamente sulla produzione del grano duro. Purtroppo le ricerche sul grano duro si sono fermate a quelle effettuate dal professor Strampelli tanto che l'industria nazionale è costretta, per disporre costantemente di un certo tipo di prodotto, ad acquistare grano duro al di fuori della Comunità europea. L'articolo 10, ancorché essere contrastato da alcune posizioni industriali, rappresenta un punto qualificante del provvedimento che dà inizio ad una nuova storia dell'agricoltura italiana.

Sulla base di tali considerazioni, annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

LINO OSVALDO FELISSARI. Mi associo alle osservazioni espresse dai colleghi che mi hanno preceduto.

PAOLO CRISTONI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento in esame; esso supera anche le perplessità avanzate nella seduta di ieri dal collega D'Amato.

Desidero aggiungere alle opinioni espresse dagli onorevoli Montecchi e Pellizzari il rilievo che l'articolo 10 dimostra come sia possibile coniugare gli interessi del settore primario con quelli dell'industria della trasformazione. Sottolineo altresì l'importanza della tutela accordata ai consumatori che in futuro potranno effettuare acquisti in modo più oculato.

Infine, mi auguro che il provvedimento abbia un iter veloce presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Rosini ed altri: Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle acque interne (4611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rosini, Ferrari Wilmo, Torchio, Tarabini, Grillo Luigi, Bonsignore, Usellini, Pellizzari, Patria, Ravasio, Fiori, Rossi di Montelera, Azzaro e Farace: « Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle acque interne ».

Il relatore, onorevole Torchio, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Per quanto riguarda gli aspetti generali della proposta di legge in discussione, rinvio alla relazione svolta in sede referente il 7 maggio scorso e segnalo che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre la VI Commissione non ha ancora fatto pervenire il proprio parere che, comunque, non è vincolante. Siamo pertanto nella condizione di procedere all'approvazione del provvedimento che disciplina una materia in passato oggetto di vari conflitti di interpretazione. Esso si inserisce nella stessa linea di altri provvedimenti all'attenzione della nostra Commissione, come quello che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi, una linea cioè che tende a dare un quadro organico di riferimento ad una serie di attività economiche che possono sembrare minori ma che in realtà hanno assunto una valenza economica ragguardevole. L'equiparazione dell'attività di acquacoltura a quella agricola consentirà agli operatori del settore di competere con quelli degli altri paesi europei.

Colgo l'occasione per ringraziare il sottosegretario Noci e tutti i colleghi che hanno collaborato in sede di Comitato ristretto alla formulazione del testo che proporrò come testo base della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARMINE NARDONE. Vorrei un chiarimento dal relatore circa il trattamento fiscale previsto dall'articolo 2 perché, a mio giudizio, non impedisce l'aggiramento delle norme tributarie da parte delle famiglie attraverso l'intestazione ad un coniuge dell'attività di acquacoltura e di altre attività economiche all'altro coniuge.

GIUSEPPE TORCHIO, Relatore. L'inconveniente rilevato dal collega Nardone non deriva dal provvedimento in discussione, ma dalla disciplina del regime patrimoniale dei coniugi.

PRESIDENTE. Condivido l'opinione del relatore circa il quesito posto dal collega Nardone. Esso infatti non è risolvibile attraverso il provvedimento in esame perché dipende dal regime della famiglia e dall'ordinamento fiscale. Se anche la nostra Commissione potesse modificare, attraverso il provvedimento in esame, talune norme fiscali, non solo ciò rappresenterebbe una forzatura perché riguarderebbe esclusivamente alcuni soggetti, ma contrasterebbe con la stessa Costituzione.

GIANMARIO PELLIZZARI. Mi sembra che le osservazioni espresse dal relatore e dal presidente chiariscano i dubbi sollevati dal collega Nardone. Purtroppo, in base alle disposizioni vigenti, chi oggi esercita attività di acquacoltura può aggirare le norme fiscali aprendo più partite IVA.

LINO OSVALDO FELISSARI. In questo modo si crea un nuovo soggetto avente diritto.

GIANMARIO PELLIZZARI. Il problema vero nasce dal fatto che se un unico soggetto apre più partite IVA, essendo il nostro sistema fiscale rapportato non tanto a quello che fa il soggetto imprenditoriale ma a quello che produce, alla fine dell'anno viene comunque presentata al Ministero delle finanze una richiesta di sovvenzioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAURIZIO NOCI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Come ha giustamente osservato il relatore, la proposta di legge in esame regolamenta un tipo di attività produttiva che fino ad oggi è stata soggetta a norme fiscali di dubbia interpretazione. In tale ambito ricade l'osservazione del deputato Nardone, anche se quello dell'elusione della normativa fiscale è un fenomeno non limitato al solo settore dell'agricoltura di cui il provvedimento in esame non può farsi carico. In realtà gli agricoltori stanno imparando da altri settori molto più smaliziati al riguardo, come quello industriale.

GIUSEPPE TORCHIO, Relatore. Propongo di assumere come testo base della Commissione quello predisposto dal Comitato ristretto ed approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai quattro articoli della proposta di legge non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di

proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altri esercizi economici non agricoli.

2. Sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile i soggetti, persone fisiche e giuridiche, singole o associate che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci che salmastre.

(È approvato).

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo per l'acquacoltura in armonia con le determinazioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

CARMINE NARDONE. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sulla proposta in esame, nonostante il permanere di talune perplessità, in quanto essa aggiunge una nuova categoria imprenditoriale agricola che ha la possibilità di accedere, in caso di diffi-

coltà, alle risorse pubbliche che contemporaneamente vengono diminuite. Ritengo che il settore avrebbe potuto essere regolamentato individuando certamente questa nuova figura, ma inserendola in una posizione diversa nei confronti dell'intervento pubblico, soprattutto quello regionale.

GIANMARIO PELLIZZARI. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana e ringrazio il relatore per l'ottimo lavoro svolto. Non vi è dubbio che in una situazione in cui si annuncia continuamente l'apertura di uno sportello agro-alimentare presso il Ministero dell'industria, anche se non sa con quali fondi, sportello che non avrebbe altra funzione che quella di essere un finanziamento all'industria agro-alimentare del nostro paese, il provvedimento che stiamo per votare è una ventata di novità intorno ai problemi dell'agricoltura. Tuttavia, la Commissione dovrà porsi quanto prima il problema dell'articolo 2135 del codice civile che data ormai da varie legislature.

PAOLO CRISTONI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del PSI, ringrazio anch'io il relatore che si è assunto l'onere della sintesi e della determinazione dei confini culturali del provvedimento in esame. Condivido le considerazioni pragmatiche del sottosegretario Noci circa il fatto che la proposta di legge definisce una nuova norma di qualificazione imprenditoriale nel settore agricolo e diversifica le fonti alimentari. Infine, l'attività di acquacoltura consente quella trasformazione ambientale di cui tanto si discute ma che di fatto non viene mai applicata.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 4611 esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rosini ed altri: « Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle acque interne » (4611):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Cristoni, Noci, Felissari, Ferrari, Grilli, Lobianco, Marzo, Micheli, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Sacconi, Rabino, Ricci, Rosini, Santarelli, Silvestri, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon e Zaniboni.

Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 5386 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla produzione e la commercializzazione delle

paste alimentari » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5386) con il seguente nuovo titolo: « Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari »:*

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 3818.

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Cristoni, Noci, Felissari, Ferrari, Grilli, Lobianco, Marzo, Micheli, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Sacconi, Rabino, Ricci, Rosini, Santarelli, Silvestri, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon e Zaniboni.

La seduta termina alle 10.5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 6 dicembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO